

# PROGRAMMA ANNUALE 2016 DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

## Riferimenti normativi:

1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”;

2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come modificato dall'articolo 17, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che dispone, tra l'altro, “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ...”;

3. l'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato dalla legge n. 133/2008 “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato dalla legge n. 133/2008 “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”;

5. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

6. l'articolo 6 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua ricompresa nel programma annuale di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma non può essere superiore al venti per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;

7. il Decreto legge 101/2013, convertito con legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare:

- Articolo 1 comma 5 che stabilisce che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, non può essere superiore, per l'anno 2015, al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2014;
- articolo 5 bis Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato;
- articolo 5 ter La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5 bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento;
- articolo 5 quater Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5 bis;

- articolo 1 comma 6 *Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91;*
- articolo 1 comma 7 *Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed e', altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.*

Questo Ente nell'anno 2014 ha sostenuto la spesa complessiva di € 11.467,42 (limite di spesa € 15.767,08 pari all'80% del limite di spesa del 2013), mentre il limite massimo della spesa, per l'anno 2016, per gli incarichi di studio e di consulenza, è stabilito per l'importo di euro 11.825,31 pari al 75% per cento del limite di spesa per l'anno 2014, come disposto dall'articolo 1 comma 5 del Decreto legge 101/2013, convertito con legge 30 ottobre 2013 n. 125;

## INCARICHI SPECIALISTICI NON SOGGETTI AL LIMITE

### Settore ambiente

- 1) **ATTIVITA'**: iniziative a salvaguardia dell'ambiente

**IMPORTO:** Euro 11.800,00 (cap. 1096/4)

#### Riferimenti di Bilancio:

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità:** conseguire la certificazione ISO 14001:2004 e adesione al Sistri per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-bis del Decreto Legge n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.

**Professionalità/Specializzazione richieste:** soggetto abilitato alla certificazione

**Motivazione che giustifica affidamento esterno:** Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità richiesta, ed in particolare l'iscrizione all'elenco dei Professionisti abilitati al rilascio della certificazione ambientale.

- 2) **ATTIVITA'**: Attività clinica, limitatamente a diagnosi psicologica, sostegno, consulenza;

**IMPORTO:** Euro 15.000,00 (cap. 1365)

#### Riferimenti di Bilancio:

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

**Finalità:** prevenzione, cura, riabilitazione

**Professionalità/Specializzazione richieste:** psicologo

**Motivazione che giustifica affidamento esterno:** Non esiste all'interno dell'Ente la professionalità richiesta

## INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SOGGETTI A LIMITE

### Settore Lavori pubblici

- 1) **ATTIVITA'**: incarico di consulenza per il rilascio di autorizzazioni sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale n. 4/99 e s.m.i. ed alla Legge 21.06.1999, n. 18

**IMPORTO:** Euro 5.000,00 (cap. 254)

#### Riferimenti di Bilancio:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico

**Finalità:** supporto nell'esame delle pratiche per il rilascio di autorizzazioni sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale n. 4/99 e s.m.i. ed alla Legge 21.06.1999, n. 18

**Professionalità/Specializzazione richieste:** Geologo

**Motivazione che giustifica affidamento esterno:** L'attività richiede le professionalità sopra indicate in quanto si compone di diversi apporti tecnici interdisciplinari (topografici, idraulici, geologici). Il personale presente presso il settore competente non ha specifiche esperienze né strumentazioni in materia topografica, ovvero è totalmente dedicato ad altre attività tecnico amministrative di istituto che potrebbero subire rallentamenti laddove venisse diversamente impegnato.

- 2) **ATTIVITA'**: servizio di azioni comunicative sulla raccolta differenziata dei rifiuti

**IMPORTO:** Euro 6.000,00 (capitolo 1096/3)

#### Riferimenti di Bilancio:

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità:** servizi particolari quali ad esempio: creazione di una "app", video impaginazioni di materiali di comunicazione, animazione territoriale per la cittadinanza e attività di concertazione con i docenti delle scuole, i quali non sono presenti sul mercato della pubblica amministrazione per il nuovo sistema di raccolta differenziata;

**Professionalità/Specializzazione richieste:** esperienza professionale adeguata nel campo specifico

**Motivazione che giustifica affidamento esterno:** professionalità mancanti all'interno dell'ente